Conto corrente con la posta Anno 88° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 settembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 892.

Variazioni delle aliquote e adeguamento dei redditi di categoria B e C-1 soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare sui redditi di lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo della imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, relativo alle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 803, istitutiva di una imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali e successive modificazioni:

Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, portante provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile si applica nella misura e con la decorrenza seguente:

Redditi di categoria *A*:
aliquota 25 % a decorrere dal 1° gennaio 1948;
aliquota 22 % a decorrere dal 1° gennaio 1949.

Redditi di categoria *B*:
aliquota del 20 % a decorrere dal 1° gennaio 1947;
aliquota del 18 % a decorrere dal 1° gennaio 1949.

Redditi di categoria C^1:
aliquota 12 % a decorrere dal 1° gennaio 1947.

Sono abrogati l'art. 1, primo, secondo e quarto comma, e l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

L'imposta speciale di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 384, continua ad essere applicata sino a quando non sarà contrariamente disposto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 i redditi delle categorie *B* e C^1 non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile se la somma dei redditi posseduti non raggiunge nell'anno l'ammontare di L. 36.000.

Per la determinazione del minimo imponibile indicato nel precedente comma si tiene conto dell'ammontare di tutti i redditi mobiliari e immobiliari del medesimo contribuente.

I redditi di categoria C^2 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari e immobiliari dello stesso contribuente, non superano L. 240.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi stessi superano il detto limite l'ammontare eccedente è soggetto all'imposta di ricchezza mobile con le aliquote previste nel secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Le disposizioni contenute nel comma precedente hanno effetto dal periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono abrogati gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Art. 3.

Sui redditi di categoria *B* e C^1 compresi tra L. 36.000 e L. 150.000 sono accordate, con effetto dal 1° gennaio 1947, le detrazioni seguenti:

L. 25.000 per i redditi da L. 36.000 a L. 60.000;
L. 20.000 per i redditi da L. 60.001 a L. 75.000;
L. 15.000 per i redditi da L. 75.001 a L. 100.000;
L. 10.000 per i redditi da L. 100.001 a L. 150.000.

Art. 4.

I redditi netti mobiliari di categoria *B* dei privati contribuenti non tassati in base a bilancio, nonchè i redditi netti di categoria C^1 iscritti o da iscriversi a ruolo per l'anno 1947, sono rivalutati d'ufficio con effetto dal 1° gennaio dell'anno stesso col coefficiente 3. Detto coefficiente è ridotto a metà se i redditi siano stati determinati per l'anno 1947 in base a revisione ordinaria o a nuovo accertamento.

Il coefficiente di maggiorazione non si applica quando l'accertamento o la rettifica del reddito per l'anno 1947 siano stati notificati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

I contribuenti hanno facoltà di rettificare con effetto dal 1° gennaio 1947 i redditi risultanti dall'applicazione dei coefficienti previsti nel primo comma entro sei mesi dalla pubblicazione del ruolo.

Con effetto dalla stessa data ed entro il 31 dicembre 1948 l'Amministrazione finanziaria può rettificare i redditi rivalutati e quelli dichiarati dai contribuenti in sede di rettifica.

I redditi mobiliari di categoria *B* delle società e degli enti tassati in base a bilancio iscritti provvisoriamente a ruolo per l'anno 1947 sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente 3, salvo conguaglio ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

I compensi degli amministratori delle società ed enti tassabili in base a bilancio risultanti dai bilanci chiusi posteriormente al 31 dicembre 1946 non sono ammessi in detrazione dal reddito lordo di categoria *B* della società o dell'ente.

Con effetto dalla data di applicazione delle norme di cui al comma precedente cessa di avere efficacia la legge 1° luglio 1940, n. 803.

Art. 5.

L'art. 2 della legge 2 maggio 1907, n. 222, è sostituito dal seguente:

« Il periodo utile per la presentazione delle rettifiche da parte dei contribuenti decorre dal 1° maggio al 31 luglio con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La revisione da parte della Finanza dei redditi già iscritti deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la revisione stessa si riferisce ».

Art. 6.

Quando la sede legale delle società ed enti indicati nel terz'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, non coincide con la sede amministrativa o con quella dello stabilimento principale, l'Intendenza di finanza ha facoltà di attribuire la competenza ad eseguire l'accertamento all'Ufficio delle imposte nel cui distretto esiste la sede amministrativa o lo stabilimento principale della società o dell'ente.

La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dal Ministero delle finanze se la sede legale, la sede amministrativa o lo stabilimento principale, sono compresi nel distretto di Uffici delle imposte di provincie diverse.

Le disposizioni precedenti hanno effetto dai bilanci chiusi posteriormente al 31 dicembre 1946.

Imposta complementare.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 l'importo di lire 180.000 indicato nel secondo e nel quinto comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 220, è elevato a L. 360.000.

Indennità di anzianità e di previdenza.

Art. 8.

Le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile qualora, dividendo il loro ammontare complessivo per il numero degli anni di servizio prestati, il quoziente non raggiunga L. 20.000.

Se il quoziente supera tale somma, l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare si applicano sull'ammontare complessivo delle indennità, diminuito di una quota esente di L. 20.000 per ogni anno di servizio prestato.

Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose.

Art. 9.

Il limite di esenzione per le famiglie numerose stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 17 giugno 1946, n. 87, è elevato da L. 200.000 a lire 500.000.

Imposta camerale.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 le aliquote della imposta camerale non possono superare la misura indicata nel regio decreto-legge 31 ottobre 1941, n. 1418, maggiorata del 50 per cento, escluso in ogni caso il rimborso dell'imposta già iscritta a ruolo per l'anno 1947.

Con effetto dal 1° gennaio 1949 cesserà di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1947, n. 893.

Norme per i lavori pubblici ed i contratti di forniture eseguiti nella zona della Venezia Giulia attualmente non amministrata dal Governo italiano e non soggetta al Governo militare alleato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e viste le successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per i lavori pubblici eseguiti nei territori della Venezia Giulia attualmente non amministrati dal Governo italiano e non soggetti al Governo Militare Alleato (Zona B), la liquidazione dei saldi spettanti alle imprese assuntrici e lo svincolo delle cauzioni prestate dalle medesime possono essere disposti, previa revisione contabile-amministrativa, in deroga alle vigenti norme che prescrivono la collaborazione delle opere.

Qualora i pagamenti superino l'importo di cinque milioni di lire, l'Amministrazione dovrà richiedere alla impresa una fideiussione di importo pari alla somma del saldo e del deposito cauzionale. Per i pagamenti di somme non superiori ai cinque milioni di lire, è in facoltà dell'Amministrazione di richiedere idonea garenzie.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche per le forniture effettuate nel predetto territorio, in esecuzione dei contratti stipulati da pubbliche Amministrazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TUPINI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1947, n. 894.

Autorizzazione della spesa di lire cinque milioni per l'organizzazione dei servizi relativi alla revisione delle opzioni in Alto Adige.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per le occorrenze straordinarie dipendenti dall'attuazione dei compiti affidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla revisione delle opzioni per la cittadinanza germanica in Alto Adige e nei territori finitimi è autorizzata la spesa di lire cinque milioni.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle necessarie variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'esercizio finanziario 1947-48.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 73. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1947, n. 895.

Concessione della gratuità ai trasporti di 175 tonnellate di commestibili donati all'Italia dal Presidente della Repubblica argentina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 21 aprile sino al 31 dicembre 1947 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari, effettuati dall'Ambasciata argentina da Genova

verso altri Comuni italiani, di centosettantacinque tonnellate di commestibili donati all'Italia dal Presidente della Repubblica argentina.

Art. 2.

Le tasse dovute al Ministero dei trasporti - Amministrazione delle ferrovie dello Stato - per i trasporti di cui all'art. 1, computate a norma di tariffa, saranno corrisposte all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.

Per il ricupero delle somme relative alle tasse di cui al precedente comma verrà provveduto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla compilazione di conti di debito intestati al Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 896.

Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, concernente la istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, modificato con i decreti legislativi luogotenenziali 21 luglio 1945, numero 465, 23 aprile 1946, n. 363, e 22 aprile 1947, n. 283;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, relativo alle norme per le importazioni e le esportazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 gennaio 1947, n. 1, che provvede alla ripartizione delle spese degli organi indicati nel decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e ai fini dell'unificazione o perequazione dei prezzi, può istituire casse di conguaglio e stabilire le modalità delle relative contribuzioni.

Art. 2.

Se, a seguito degli accertamenti di cui al successivo art. 13, risulti l'esistenza di scorte di prodotti industriali agricoli e alimentari in misura eccedente il normale fabbisogno delle singole imprese, il Comitato interministeriale può disporre la requisizione delle eccedenze stesse, e stabilire il prezzo al quale queste devono essere vendute.

La requisizione prevista dal comma precedente si esegue per tramite dei prefetti con le modalità indicate negli articoli 41 e seguenti del regio decreto 18 agosto 1940, n. 741, ferma la competenza del Consiglio di Stato per la decisione sui ricorsi avverso i relativi provvedimenti, nel caso di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Le merci requisite restano a disposizione del Ministero dell'industria e del commercio, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, secondo le rispettive competenze.

Art. 3.

Nel caso di urgenza nelle materie di competenza del Comitato delibera una Giunta costituita in seno allo stesso, e composta del Ministro per l'industria e il commercio, che la presiede, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'agricoltura e le foreste e dell'Alto Commissario per l'alimentazione.

Le deliberazioni della Giunta sono sottoposte a ratifica del Comitato nella riunione immediatamente successiva al giorno in cui esse sono prese.

Art. 4.

Il presidente del Comitato interministeriale o il Ministro delegato può emanare norme esecutive di deliberazioni del Comitato quando ne sia delegato.

Art. 5.

La Commissione centrale dei prezzi, di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, è integrata con un rappresentante del Governo regionale della Sicilia e con un rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna. Fanno parte della Commissione inoltre rappresentanti dei consumatori e degli utenti nel numero stabilito dal Comitato interministeriale. Essi sono nominati dal presidente del Comitato su designazione di quelle associazioni a carattere nazionale, anche se prive di personalità giuridica, che siano interessate alla tutela delle categorie suddette, se esistono.

La Commissione centrale dei prezzi per la trattazione di particolari questioni, può valersi dell'opera di esperti.

Art. 6.

I provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi e quelli adottati in base agli articoli 2 e 4 sono sottoscritti dal presidente o dal Ministro delegato.

Ai provvedimenti che determinano i prezzi è data efficacia in tutto il territorio dello Stato con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

I Comitati provinciali dei prezzi istituiti con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti dal Prefetto che li presiede, dall'Intendente di finanza, dall'ingegnere capo del Genio civile, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dall'ispettore agrario, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal presidente della Camera di commercio.

Art. 8.

I Comitati provinciali dei prezzi si valgono di una Commissione consultiva provinciale, presieduta da un membro del Comitato nominato dal Prefetto. Tale Commissione è composta da un funzionario per ciascuno dei seguenti uffici: Intendenza di finanza, Ufficio del genio civile, Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, Ufficio provinciale del lavoro, Ispettorato agrario, Sezione provinciale dell'alimentazione, Camera di commercio.

Fanno parte inoltre della Commissione rappresentanti dei consumatori, degli utenti, dei produttori e dei commercianti nel numero stabilito dal Prefetto, presidente del Comitato provinciale. Questi rappresentanti sono nominati dal Prefetto su designazione di quelle associazioni a carattere provinciale anche se privi di personalità giuridica, che siano interessati alla tutela delle categorie suddette, se esistono.

Art. 9.

Nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i Comitati provinciali dei prezzi e i prefetti, nella qualità di presidenti di tali Comitati, hanno i medesimi poteri e le medesime facoltà che spettano al Comitato interministeriale dei prezzi e al presidente o al Ministro delegato, limitatamente, quanto ai prezzi determinati dal Comitato interministeriale, alle fasi di scambio successivo a quelle da esso considerate.

Sono comunque esclusi dalla competenza dei Comitati provinciali le facoltà spettanti al Comitato interministeriale in virtù dell'art. 2.

Art. 10.

I provvedimenti dei Comitati provinciali dei prezzi e quelli del Prefetto presidente sono sottoscritti da questo ultimo.

Ai medesimi è data efficacia, nella provincia o nei comuni ai quali si riferiscono, mediante la loro pubblicazione nel Foglio per gli annunzi legali.

Art. 11.

I contratti di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, prorogati ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 giugno 1947, n. 545, sono ulteriormente prorogati fino a quando avranno vigore le disposizioni che assoggettano a disciplina i relativi prezzi.

Art. 12.

I prezzi determinati a norma del presente decreto e dei decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, sono di diritto inseriti nei contratti se più favorevoli ai consumatori o agli utenti.

Il maggior prezzo corrisposto in violazione delle disposizioni predette può essere ripetuto entro sei mesi dal giorno del pagamento e, se questo termine sia scaduto alla entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da questa data.

Art. 13.

Il presidente del Comitato, sentito il parere di questo ultimo, è autorizzato a nominare, con proprio decreto, tra persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato e fornite di particolare competenza, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, ispettori che provvedano all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi.

Gli ispettori predetti possono prendere in esame registri, libri, e corrispondenza delle imprese interessate ai necessari accertamenti e possono richiedere alle stesse tutti quei dati, elementi e documenti che potranno ritenersi necessari ai fini dell'espletamento della loro funzione.

Il trattamento economico dei suddetti ispettori è stabilito col provvedimento di incarico anche in deroga alla misura stabilita dal citato art. 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni.

Il Comitato interministeriale prezzi può affidare lo svolgimento di indagini, accertamenti e rilievi anche a qualsiasi ufficio od organo delle amministrazioni statali.

Il Comitato interministeriale e quelli provinciali, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, le Sezioni provinciali dell'alimentazione e gli Ispettorati del lavoro vigilano sulla osservanza delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto e a tal fine possono valersi anche dell'opera degli organi di polizia.

Art. 14.

Chiunque vende o mette in vendita merci ovvero offre ed esegue servizi o prestazioni a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a dieci milioni di lire.

Se il fatto riveste carattere di particolare gravità, si applica la pena della reclusione fino a sei anni e la multa fino a lire venti milioni.

Se il fatto è di lieve entità si applica soltanto la multa fino a lire quindicimila.

Art. 15.

Per il reato previsto all'articolo precedente si procede a giudizio direttissimo a norma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

E' obbligatoria la emissione del mandato di cattura.

Art. 16.

Chi sia denunciato per i reati previsti dall'art. 14 viene segnalato al Comitato interministeriale dei prezzi e ai Ministri competenti. I Ministri, se sia iniziata la azione penale, sentito il Comitato interministeriale,

possono escludere il denunciato, per un tempo non superiore ad un anno dalle assegnazioni di materie prime, dei prodotti industriali e agricoli e dei contingenti di esportazione e di importazione e dalle concessioni di permessi relativi, nonchè dalle gare previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Il presidente del Comitato interministeriale, udito il Comitato stesso, può inoltre sospendere il denunciato per non più di un anno, da qualsiasi licenza permanente o temporanea o da autorizzazioni inerenti all'attività che abbia dato luogo alla infrazione.

Se dal provvedimento deriva sospensione o riduzione dell'attività dell'imprenditore, suscettibile di recare danno ai consumatori, il presidente, sentito il Comitato interministeriale può adottare i provvedimenti opportuni al fine di evitare tale danno.

Art. 17.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni al bilancio dello Stato necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 18.

La Commissione e il Comitato istituiti rispettivamente con gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 28 maggio 1945, n. 370, continuano ad esercitare le funzioni a ciascuno attribuite relativamente agli atti ed ai contratti indicati nell'art. 3 del citato decreto.

I prezzi fissati dalle leggi e dalle competenti autorità anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono essere variati, soltanto con la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi o dei Comitati provinciali, secondo le rispettive competenze.

Rimane in vigore il potere di requisizione spettante in base alle leggi vigenti al Ministro per l'industria e il commercio, al Ministro per l'agricoltura e le foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione, per garantire l'approvvigionamento di materie prime, di prodotti industriali, agricoli e alimentari, e rimane altresì in vigore ogni altra disposizione in materia di prezzi che sia compatibile con l'osservanza del presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Grassi — Pella — Del Vecchio — Segni — Corbellini — Tupini — Togni — Fanfani — Merzagora

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 96. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 897.

Erezione in ente morale della Società napoletana di chirurgia, con sede in Napoli.

N. 897. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società napoletana di chirurgia, con sede in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 898.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, di Arezzo.

N. 898. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Petrarca di lettere, arti e scienze, di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 899.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Clementina di Bologna.

N. 899. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Clementina di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 900.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia agraria di Pesaro.

N. 900. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia agraria di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 901.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione ottica italiana, con sede in Firenze.

N. 901. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione ottica italiana, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1947

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1947.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente Cariota-Ferrara prof. Luigi, il quale ha rassegnato le dimissioni a causa dei suoi impegni accademici;

Decreta:

Il prof. Del Prete Pasquale, residente a Bari, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di quella città, in sostituzione del prof. Cariota-Ferrara Luigi.

Roma, addì 5 agosto 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1947
Registro Giustizia n. 16, foglio 355.

(3950)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1947.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, con il quale il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi e non oltre il 30 settembre 1947 i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1947-48 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e dei relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1947 e 20 giugno 1947 nonchè la nota di variazioni presentata alla Presidenza medesima il 20 giugno 1947;

Visto l'art. 16 dello schema di decreto legislativo concernente l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro di cui alla menzionata nota di variazione;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1947 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da A ad I come segue:

Serie		
Serie A	L.	500
» B	»	1.000
» C	»	2.000
» D	»	5.000
» E	»	10.000
» F	»	50.000
» G	»	100.000
» H	»	500.000
» I	»	10.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75 % annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50 % annue.

Art. 4.

Le Sezioni di tesoreria sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati le ricevute provvisorie Mod. 49 T rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro degli anni precedenti, estinte in luogo dei titoli, regolarmente annullate e perforate.

Art. 5.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1947
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 342. — ZEGARIA

(4049)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1947.

Contributi dovuti dallo Stato ai Comuni compresi nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre successivo;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre successivo:

Decreta:

Art. 1.

I contributi dovuti dallo Stato ai Comuni compresi nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano ed indicati nella tabella allegata alla

surricordata legge del 24 aprile 1941, n. 392, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946, sono aumentati del duecento per cento, sempreché i rispettivi segretari comunali, sotto la propria personale responsabilità, attestino che i Comuni, per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, nel suddetto anno, sostennero una spesa almeno tripla di quella stabilita dalla ricordata tabella e che la suddetta maggiore spesa non fu considerata in sede di integrazione del bilancio comunale a carico del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1947

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1947
Registro Giustizia n. 18, foglio n. 52 — OLIVA

(4020)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1947.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate nella seconda sessione ordinaria del 1946 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreto Ministeriale 27 aprile 1945;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Adriani Adriano fu Sante, residente a Perugia;
Alfonsi Bruno di Giuseppe, residente a Padova;
Anderloni Silvio fu Giovanni, residente a Milano;
Bacchi Andreoli Aldo fu Igino, residente a Reggio Emilia;
Badami Salvatore fu Antonino, residente a Roma;
Bartolozzi Goffredo di Alfredo, residente a Milano;
Bellante Calcedonio fu Alfonso, residente a Roma;
Bevacqua Giovanni fu Luigi, residente a Milano;
Bonifacio Salvatore di Francesco, residente a Castellammare di Stabia;
Bordone Mario fu Luigi, residente a Milano;
Cagli Odo fu Leopoldo, residente a Roma;
Canali Adolfo fu Eusebio, residente a Genova;
Candeloro Luigi fu Rocco, residente a Roma;
Capetta Luigi di Emilio, residente a Milano;
Cappelli Enzo di Enrico, residente a Firenze;
Castello Girolamo fu Giuseppe, residente a Roma;
Chiaraviglio Giovanni fu Giov. Battista, residente a Milano;
Cianetti Alfredo fu Ferdinando, residente a Roma;
Colò Rienzi fu Arnaldo Stefano, residente a Venezia;
Dalle Mole Sergio fu Vittorio, residente a Vicenza;
d'Errico Vincenzo fu Filippo, residente a Varese;
Deregibus Giuseppe fu Ercole, residente a Roma;
Fabiani Domenico fu Gennaro, residente a Potenza;
Faruffini Cherubino fu Luigi, residente a Lodi;
Favini Luigi fu Luigi, residente a Padova;
Gentili Aldo fu Paolo, residente a Roma;
Gianni Michelangelo fu Giuseppe, residente a Roma;
Guglielmino Giovanni Battista di Giacomo, residente a Biella;
Levy Aldo di Samuel Vita detto Vittorio, residente a Cernobbio;
Longhi Luigi di Liprando, residente a Como;
Mascheroni Giuseppe fu Antonio, residente a Monza;
Masino Giacinto fu Giusto, residente a Torino;
Mela Ferruccio di Roberto, residente a Bologna;
Migliavacca Luigi fu Alessandro, residente a Milano;
Montalenti Camillo fu Giacomo, residente a Torino;
Nonis Efisio fu Giuseppe, residente a Roma;
Peja Achille fu Guido, residente a Milano;
Piano Gio Batta fu Pietro, residente a Genova;
Puppo Mario fu Francesco, residente a Roma;
Ranalletti Fernando fu Beniamino, residente a Milano;
Reggiori Giuseppe fu Alessandro, residente a Varese;
Ricci Antonio fu Alessio, residente a Roma;
Sbrighi Alberto di Attilio, residente a Roma;
Scarpetta Umberto Maria fu Umberto, residente a Milano;
Senigalliesi Amedeo fu Vincenzo, residente a Castellammare di Stabia;
Simoncini Ugo di Antonio, residente a Roma;
Vadilonga Francesco di Raimondo, residente a Cagliari;
Valerio Aleardo di Luigi, residente a Verona;
Villoresi Egidio di Pietro, residente a Roma;
Votta Giuseppe fu Giovanni, residente a Torino;
Zanetti-Polzi Armando fu Amerigo, residente a Milano.

Roma, addì 12 settembre 1947

Il Ministro: GRASSI

(3995)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1947.
Concessione di un premio ai produttori di bietole zuccherine per la campagna 1947.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1947, concernente il prezzo delle barbabietole da zucchero di produzione 1947;

Considerata l'opportunità di incoraggiare il conferimento delle bietole zuccherine agli stabilimenti di estrazione, nella campagna 1947;

Decreta:

Art. 1.

Ai produttori di bietole zuccherine (coltivatori diretti, conduttori, coloni, compartecipanti) che conferiscono agli stabilimenti di estrazione (zuccherifici e distillerie di alcole autorizzate) la produzione ottenuta nella campagna 1947 è concesso, oltre la razione prevista per i normali consumatori, un quantitativo di gr. 500 di zucchero per ogni quintale di bietole conferito, fino ad un massimo di kg. 6 rispettivamente per ciascun produttore e per ciascuna persona di famiglia convivente a carico.

Art. 2.

E' altresì concesso un quantitativo di zucchero extra razionamento agli addetti alle aziende produttrici di bietole zuccherine in qualità di dirigenti, agenti o fattori e loro familiari conviventi a carico.

Tale quantitativo di zucchero, entro il limite massimo predetto di kg. 6 pro-capite, sarà tratto dalla quota che, ai sensi dell'articolo precedente, compete al conduttore dell'azienda in relazione alla quantità di bietole dal medesimo conferita ed al numero delle persone che debbono beneficiare della concessione, ivi compresi i dirigenti, agenti o fattori e loro familiari conviventi a carico.

Art. 3.

Analogamente è concesso extra razionamento ai produttori (coltivatori diretti, conduttori, coloni, compartecipanti) di bietole zuccherine da seme, che consegnano seme ai centri di selezione, un quantitativo di kg. 8 di zucchero per ogni quintale di seme consegnato fino ad un massimo di kg. 6 per ciascun produttore e per ciascuna persona di famiglia con lui convivente a carico.

Art. 4.

Per potersi avvalere della concessione i conduttori devono presentare entro il 30 ottobre 1947 agli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori, competenti per territorio, regolare denuncia convalidata dall'Ucsea contenente i nominativi dei coloni, dei compartecipanti, dei dirigenti, degli agenti o fattori interessati alla coltivazione. A detta denuncia devono essere allegati lo stato di famiglia del conduttore nonchè quelli dei coloni, dei compartecipanti, dei dirigenti, degli agenti o fattori, rilasciati dai rispettivi Comuni di iscrizione annonaria dei medesimi.

Nella denuncia stessa i conduttori sono tenuti ad indicare altresì la superficie coltivata, il luogo di coltivazione e la produzione conseguita.

Della concessione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 del presente decreto gli aventi diritto possono beneficiare una sola volta, qualunque sia il numero e la ubicazione delle aziende dalle quali è tratta la produzione.

Art. 5.

Gli zuccherifici, le distillerie ed i centri di selezione del seme di bietole zuccherine hanno l'obbligo di inviare agli Uffici bieticoli competenti l'elenco di coloro che hanno conferito bietole o seme, con la indicazione del quantitativo complessivo da ciascuno di essi conferito. Detto elenco deve essere suddiviso per Comune, con riferimento alla località nella quale è stata effettuata la coltivazione.

Art. 6.

Sulla base dei dati contenuti negli stati di famiglia presentati dal conduttore e nell'elenco di cui al precedente art. 5, gli Uffici bieticoli dell'Associazione nazionale bieticoltori stabiliscono il quantitativo di zucchero che, ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3, viene concesso agli aventi diritto ed a ciascuna delle persone di famiglia con essi conviventi a carico.

Gli Uffici bieticoli debbono compilare un elenco nominativo degli aventi diritto alla concessione, nel quale deve risultare, per ciascuno di essi, la figura che riveste ai fini della concessione stessa (coltivatore diretto, conduttore, colono, compartecipante, dirigente, agente o fattore), il Comune di residenza, il luogo di coltivazione, la superficie coltivata, la quantità di prodotto consegna o allo zuccherificio o alla distilleria o al centro di selezione seme, il quantitativo di zucchero complessivamente concesso e il numero delle persone di famiglia che hanno diritto di beneficiarne.

L'elenco di cui al precedente comma, deve essere trasmesso, in duplice esemplare, dagli Uffici bieticoli alla Sezione provinciale dell'alimentazione territorialmente competente, che ne restituirà un esemplare con il visto di convalida.

Gli Uffici bieticoli rispondono dell'esattezza dei dati forniti alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali hanno facoltà di effettuare i controlli ritenuti necessari.

Art. 7.

Lo zuccherificio, in base all'elenco munito del visto di convalida della Sepral, ad esso rimesso dall'Ufficio bieticolo, provvede alla consegna all'avente diritto del quantitativo di zucchero attribuitogli, nonchè dell'apposita bolletta di accompagnamento emessa dalla Sepral medesima, da valere quale documento giustificativo per il trasporto dello zucchero dallo zuccherificio al luogo di residenza dell'avente diritto medesimo.

Art. 8.

Lo zucchero concesso ai sensi del presente decreto, viene pagato dai beneficiari al prezzo di produzione fissato dallo Stato, comprensivo della tassa di fabbricazione.

Art. 9.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1947

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
RONCHI

(4043)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1947.

Variazioni dei saggi di interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1947, col quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi dal 1° luglio al 30 settembre 1947;

Determina:

A decorrere dal 21 settembre 1947 gli interessi sui predetti buoni verranno corrisposti anticipatamente ai saggi seguenti:

da 1 a 2 mesi	L. 3,25 %	annue
» 3 » 4 »	» 3,75 %	»
» 5 » 6 »	» 4,25 %	»
» 7 » 9 »	» 4,75 %	»
» 10 » 12 »	» 5 — %	»

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 settembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1947
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 133. — INGARICA

(4065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 30 del 15 settembre 1947 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A. - Errata-corrige alla decisione 101.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con circolare n. 30 del 15 settembre c. a., ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

105. — *Gomma sintetica*, franco magazzino consegnatario, L. 269 al kg.;

delle quali L. 12 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 257 da versare al Fondo lire.

106. — *Gomma naturale*:

a) qualità M S1, M S2, M S4, franco magazzino consegnatario, L. 272 al kg.;

delle quali L. 12 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 260 da versare al Fondo lire;

b) qualità M S6, franco magazzino consegnatario, L. 262 al kg.;

delle quali L. 12 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 250 da versare al Fondo lire;

c) qualità M S7, franco magazzino consegnatario, L. 257 al kg.;

delle quali L. 12 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 245 da versare al Fondo lire;

d) Washed Rubber gomma lavata), franco magazzino consegnatario, L. 262 al kg.;

delle quali L. 12 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 250 da versare al Fondo lire.

Tali prezzi entrano in vigore con decorrenza 5 agosto 1947.

107. — *Nerofumo*:

a) di fiamma, franco magazzino consegnatario, L. 128 al kg.;

b) di fornace, franco magazzino consegnatario, L. 107 al kg.;

delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 97 da versare al Fondo lire.

Tali prezzi entrano in vigore con decorrenza 5 agosto 1947.

108. — *Legname Perobà de Campos*, franco magazzino consegnatario, L. 50.000 al mc.;

delle quali L. 10.000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 40.000 da versare al Fondo lire.

109. — *Fusti vuoti di olio di semi di lino*, L. 1000 al fusto;

viene disposta la vendita a licitazione privata sulla base di ricavo netto al Fondo lire.

110. — *Biossido di manganese*, franco magazzino consegnatario, L. 60 al kg.;

delle quali L. 8 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 52 da versare al Fondo lire.

111. — *Amianto*, franco magazzino consegnatario, L. 16 al kg.;

delle quali L. 4 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 12 da versare al Fondo lire.

Tale prezzo si intende riferito unicamente al quantitativo residuo di 37 tonn., ancora giacenti presso la Federconsorzi ed assegnato dal Ministero dell'industria e commercio.

112. — *Olio di pesce*, franco magazzino consegnatario, L. 720 al kg.;

delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 700 da versare al Fondo lire.

113. — *Prodotti siderurgici*:

1° Con decorrenza 27 agosto 1947 sono estesi ai prodotti siderurgici nuovi di importazione U.N.R.R.A. i seguenti prezzi:

a) per i prodotti destinati alle quote preferenziali previste dall'art. 12 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 19 maggio 1947, n. 405, si applicano i prezzi stabiliti per la produzione nazionale con la circolare prezzi del Ministero dell'industria e commercio n. 126 del 3 settembre 1947, fermo restando il prezzo dello stagno già stabilito in L. 1000 al kg.;

b) per i prodotti non compresi nel precedente paragrafo si applicano i prezzi del mercato libero, quali risultano nel listino pubblicato a cura dell'Associazione industrie siderurgiche italiane;

c) per i prodotti non contemplati nella circolare n. 126 e per i prodotti non rientranti nella categoria « Surplus » e in quella « Usati » i prezzi saranno stabiliti caso per caso da questo Comitato.

2° I prezzi dei prodotti siderurgici di importazione U.N.R.R.A. come sopra stabiliti si intendono per merce resa franco magazzino del consegnatario.

3° Per tutti i prodotti siderurgici sono state preventivate L. 5,40 al kg. come spese di gestione soggette a rendiconto. La differenza fra il prezzo di cessione e la spesa di gestione preventivata sarà versata al Fondo lire.

114. — *Olio di semi di lino*.

A seguito di ulteriori oneri accertati dall'I.C.E. per il ritiro della merce, le spese di gestione soggette a rendiconto, già stabilite in L. 1,50 al kg. con la circolare n. 18 del 20 maggio 1947, vengono portate a L. 3 al kg.

115. — *Materiali per cantieri navali*, franco magazzino consegnatario:

Casse sbarco munizioni, L. 1000 ciascuna;
« Platò » sbarco munizioni, L. 1200 ciascuno;
Teli giapponesi, L. 2200 ciascuno;
Buglioni (secchioni) per carbone, L. 6000 ciascuno;
« Platò » per sbarco merci, L. 1500 ciascuno;
Pannò:
tipo *a*), L. 1400 ciascuno;
tipo *b*), L. 1600 ciascuno;
tipo *c*), L. 1800 ciascuno;
tipo *d*) L. 2200 ciascuno;
Pannò per reti giapponesi, L. 500 ciascuno;
Braghe cavo di acciaio, L. 200 al kg.;
Ripiani scarico rotabili, L. 500 ciascuno;
Rulli di legno, L. 350 ciascuno;
Mezzi marinai, L. 300 ciascuno;
Braghe di catena, L. 200 al kg.;
Reti giapponesi in cavo di fibra, L. 200 al kg.;
Reti giapponesi di acciaio, L. 155 al kg.;
Cavi di acciaio, L. 300 al kg.;
Cavi di manilla L. 300 al kg.;
Cavi sisal, L. 380 al kg.;

Braghe cavo fibra, L. 200 al kg.;
Braghe per veicoli in legno, L. 1800 ciascuno;
Braghe per veicoli in acciaio, L. 2500 ciascuno;
Copertoni, L. 600 al metro quadrato;
Cagnari, L. 700 al metro quadrato.

L'ammontare degli incassi va versato al Fondo lire, previa deduzione del 10 %, calcolato come spese di gestione, soggette a rendiconto.

116. — *Ingredienti della gomma*:

a) si confermano i prezzi vigenti del *Santocure*, del *Paraflux* e del Resorcinolo;

b) *Neopreme*, franco magazzino consegnatario, L. 412 al kg.;

delle quali L. 12 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 400 da versare al Fondo lire.

Tale prezzo entra in vigore con decorrenza 5 agosto 1947.

117. — *Estratto di fegato in polvere*, franco magazzino consegnatario, L. 45.000 al kg.;

delle quali L. 50 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 44950 da versare al Fondo lire.

118. — *Colofonia*, franco magazzino consegnatario, L. 185 al kg.;

delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 170 da versare al Fondo lire.

119. — *Pasta di rettificazione ottenuta dalla distillazione dell'olio di lino*: si dispone la vendita a licitazione privata, prezzo base L. 150 al kg. Ricavo netto al Fondo lire.

120. — *Polvere di fiori di piretro*, franco magazzino consegnatario, L. 220 al kg.;

delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 200 da versare al Fondo lire.

E' fatto obbligo agli assegnatari di destinare il prodotto agli usi che verranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

121. — *Carne di balena*, franco magazzino consegnatario, L. 105,50 al kg. Prezzo netto al Fondo lire.

122. — *Caffè solubile*, franco magazzino C.A.P., L. 1250 al kg. Prezzo netto al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivata come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

ERRATA CORRIGE

La decisione n. 101, riportata nella circolare n. 29 del 2 settembre 1947, va sostituita come appresso:

Prodotti assegnati alla Sepral di Napoli:

a) cacao, franco magazzino consegnatario, L. 500 al kg. per kg. 300, prezzo netto al Fondo lire;

b) cioccolato, franco magazzino consegnatario, L. 300 al kg. per kg. 2863, prezzo netto al Fondo lire;

c) formaggio, franco magazzino consegnatario, L. 300 al kg. per kg. 158, prezzo netto al Fondo lire;

d) fagioli infornati e salati, franco magazzino consegnatario, L. 100 al kg. per kg. 19, prezzo netto al Fondo lire.

(4039)

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 31 del 15 settembre 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione delle tariffe di transito degli automezzi sulle autostrade gestite dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e della S. A. Autostrada Torino-Milano.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 31 del 15 settembre c. a., ha disposto quanto appresso:

a) con decorrenza dal 1° ottobre prossimo *l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali A.N.A.S.* è autorizzata ad applicare, per le autostrade Milano-Bergamo, Bergamo-Brescia, Milano-Laghi, Genova-Serravalle, l'aumento del 100 % sulle tariffe attualmente consentite;

b) *la Società Autostrada Torino-Milano* è autorizzata ad applicare le seguenti tariffe a decorrere dal primo ottobre prossimo:

	Percorrenza				
	1/5	2/5	3/5	4/5	intera
Motocicli	20	40	60	80	100
Vetturette	30	60	90	120	150
1ª Categoria	45	90	135	180	225
2ª Categoria	60	120	180	240	300
3ª Categoria	75	150	225	300	375

(4040)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 127 del 15 settembre 1947, riguardante le indennità di requisizione per gli alberghi requisiti dagli Alleati, la revisione delle tariffe acquedotti, il prezzo del carburo di calcio, del carbocotto e del gas metano.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 127 del 15 settembre c. a., ha stabilito quanto appresso:

INDENNITA' DI REQUISIZIONE PER GLI ALBERGHI REQUISITI DAGLI ALLEATI

Facendo seguito alle disposizioni contenute nella circolare n. 81 del 21 dicembre 1946, vengono stabilite come appresso, ai sensi del decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, le indennità da corrispondersi per tutte le provincie ai proprietari degli alberghi, delle pensioni e delle locande requisiti dalle Forze Armate Alleate per l'anno 1947.

Le indennità da corrispondere sono determinate prendendo per base le tariffe del 1940 aumentate del 15 % e risultanti dall'annuario Alberghi d'Italia edito dall'E.N.I.T. e applicando alla base le seguenti maggiorazioni:

1. — *Per gli albergatori estromessi*:

il 20 % per la categoria di lusso;
il 30 % per la 1ª categoria;
il 45 % per la 2ª e 3ª categoria e per le pensioni di 1ª categoria;
il 60 % per la 4ª categoria di alberghi, per le pensioni di 2ª e 3ª categoria e per le locande.

Le suddette maggiorazioni valgono per la durata della requisizione ed indipendentemente dall'epoca della requisizione stessa.

2. — *Per gli albergatori intromessi*:

il 280 % per la categoria di lusso;
il 295 % per la 1ª categoria;
il 310 % per la 2ª e 3ª categoria e per le pensioni di 1ª categoria;
il 325 % per la 4ª categoria, per le pensioni di 2ª e 3ª categoria e per le locande.

3. — Restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nella circolare n. 81 del 21 dicembre 1946.

REVISIONE TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *La Società italiana per condotta di acque - Esercizio acquedotto di Salerno* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1200 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° settembre 1947 al 30 giugno 1948, salvo proroga, ferme restando fino al 31 agosto 1947 le maggiorazioni autorizzate nei limiti delle disposizioni emanate.

b) *L'Acquedotto comunale di Enna* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1120 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° settembre 1947 al 30 giugno 1948, salvo proroga, ferme restanti fino al 31 agosto 1947 le maggiorazioni concesse dal Comitato provinciale prezzi di Enna.

PREZZO DEL CARBURO DI CALCIO

1. — *Prezzi al produttore.*

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 22 settembre c. a. in poi, i prezzi del carburo di calcio per le vendite dal produttore stabiliti con circolare n. 116 del 18 luglio 1947, sono unificati a:

L. 6500 al q.le per la pezzatura (mm. 5/120);

L. 5500 al q.le per il minuto (mm. 0/4);

per merce resa franco destino per vagone completo (base 15 tonnellate lorde) alle stazioni delle FF. SS. e alle stazioni delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo.

Per la Sardegna, i prezzi si intendono per merce resa cif ai porti di sbarco.

I suddetti prezzi si intendono per q.le lordo (kg. 94 netti) e sono comprensivi di qualsiasi contributo a favore dell'organizzazione di vendita dei produttori.

Per le vendite inferiori al vagone completo (15 tonnellate lorde), e fino alle 5 tonn. è consentita una maggiorazione sui prezzi sopra indicati di L. 500 al q.le, sempre per merce resa franco destino come sopra.

Per le vendite di quantitativi inferiori a 5 tonn. tale maggiorazione è elevata a L. 1000 al q.le.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi del compratore, i produttori devono concedere un abbuono, sui prezzi sopra indicati, pari al costo del trasporto ferroviario dalla stazione mittente alla stazione destinataria e consegnare la merce su mezzo di trasporto del compratore.

La tolleranza sul rendimento del carburo di calcio in pezzatura (l. 300 di acetilene per kg.) è ammessa fino ad un massimo del 10 %.

2. — *Imballaggi.*

I suddetti prezzi si intendono per merce infustata, escluso l'imballaggio. L'imballaggio potrà essere fornito dalle fabbriche produttrici ad un prezzo non superiore a L. 900 per ciascun fusto da kg. 50.

Resta confermata al cliente la facoltà di ritirare la merce con fusti propri; in tal caso, per le operazioni di ricevimento di tali fusti, cernita, essiccamento, infustamento, pesatura, carico ecc. è consentita una maggiorazione non superiore a L. 300 al q.le.

3. — Nella distribuzione al consumo da parte di depositi o rivendite sono consentite le seguenti maggiorazioni da applicare sui prezzi stabiliti per la merce resa franco stazione destino, a vagone completo, aggiungendo ad essi il costo dell'imballaggio calcolato come al 1° capoverso del punto 2.:

20 % per le consegne in fusti completi;

30 % per le consegne inferiori al fusto completo (merce sfusa a peso netto).

Le suddette maggiorazioni sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata, delle spese di trasporto dalla stazione al magazzino, delle spese di gestione, compresa la spesa di riconsegna, nonchè del compenso al distributore.

PREZZO DEL CARBOCOTTO
(carbone Sulcis distillato)

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 22 settembre c. a. vengono stabiliti i seguenti prezzi per il carbocotto a modifica di quelli fissati con circolare n. 103 del 9 aprile 1947:

pezzatura, franco stabilimento su mezzo di trasporto L. 14.500; fob S. Antioco L. 16.000; cif porti italiani L. 17.500;

minuto, franco stabilimento su mezzo di trasporto L. 7000; fob S. Antioco L. 8500; cif porti italiani L. 10.000.

PREZZO DEL METANO

1. — *Prezzi al consumatore.*

A decorrere dal 22 settembre c. a. i prezzi al consumo del metano con potere calorifico non inferiore alle 8500 calorie vengono così fissati:

a) Metano (naturale e tecnico) *compresso* L. 60 per mc. effettivo, comprensive delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso e cioè compressione, trasporto, distribuzione sia in bombole che alla colonnetta, manovalanza per l'installazione di bombole sull'automezzo, noleggio bombole ecc. esclusa imposta generale entrata per il passaggio al consumatore.

b) Metano (naturale e tecnico), non compresso in bombole, per usi industriali e domestici L. 27 per mc. effettivo, comprensive delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano stesso e cioè spinta, trasporto, distribuzione, ecc., esclusa imposta generale entrata per il passaggio al consumatore.

c) Per il metano non compresso fornito alle città di Adria e Copparo il prezzo resta stabilito in L. 20,30 al mc. esclusa imposta generale entrata.

d) Per il metano compresso in bombole destinato ad uso agricolo, per le provincie di Rovigo, Ferrara, Piacenza, Parma e Modena, il prezzo resta stabilito in L. 27 al mc. esclusa imposta generale entrata. Tale prezzo è però relativo al metano compresso in bombole prelevato direttamente dai consumatori alle centrali di produzione, escluso l'approvvigionamento tramite distributori e centrali terminali di metanodotte.

e) Non è consentita la applicazione di alcuna maggiorazione sui prezzi indicati.

Per la misurazione del metano in nessun caso potrà essere applicato un coefficiente di comprimibilità superiore a 1,25 riferito ad una pressione di 200 atmosfere, a 15° di temperatura.

2. — *Prezzi al produttore.*

a) Con la stessa decorrenza del 22 settembre c. a. il prezzo da corrispondersi al produttore di metano compresso in bombole a 200 atm. (naturale e tecnico) viene fissato in L. 39 per mc. effettivo compresa l'I.G.E. sia che il prelievo del metano avvenga alla colonnina che alla rampa, comprendendo così ogni spesa e compenso per il servizio di distribuzione alle centrali.

b) Il prezzo da corrispondersi al produttore di metano non compresso in bombole per usi industriali e domestici viene fissato in L. 22 per mc., compresa l'I.G.E. e tutte le operazioni relative alla fornitura del metano, spinta, trasporto, distribuzione, ecc.

c) Per il metano non compresso fornito alle città di Adria e Copparo il prezzo al produttore è di L. 20,10 al mc. compresa I.G.E.;

d) Per il metano compresso in bombole, destinato ad uso agricolo per le provincie di Rovigo, Ferrara, Piacenza, Parma e Modena, il prezzo da corrispondersi al produttore è fissato in L. 25 al mc. compresa l'I.G.E.

3. — Per il metano compresso e non compresso destinato alle officine gas, i fornitori di metano prenderanno accordi diretti con le officine gas per il riesame dei prezzi di fornitura, nel quadro dei prezzi attuali consentiti per la vendita del gas a uso domestico, restando stabilito che un eventuale aumento sul prezzo del metano non avrà alcuna incidenza sui prezzi del gas destinato al consumo domestico.

4. — Le differenze fra i prezzi di vendita al consumo e i prezzi riconosciuti al produttore affluiranno alla cassa di compensazione gestita dall'Ente Nazionale Metano con le modalità che saranno precisate con successiva circolare.

(4041)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita del Cons. 3,50 % (1906), n. 231205, di annue L. 70, intestato a Buronzo Teodolinda fu Bartolomeo moglie di Ottaviano Breganzato, domiciliata a Sondrio.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà alla chiesta operazione.

(2235) *Il direttore generale:* CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

E' stato denunciato lo smarrimento del secondo mezzo foglio del certificato di rendita P. R. 3,50 % (1934), n. 227320, di annue L. 63, intestato a Iscidi Vittorio fu Vincenzo, domiciliato in Pertosa (Salerno), esibito a questa Amministrazione per operazione ordinaria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si procederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: CONTI

(2237)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 93

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913 n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1951): serie 44ª, n. 372 di L. 1000; serie 46ª, n. 360 di L. 5000, serie 50ª, n. 339 di L. 500 serie 54ª, n. 325 di L. 5000; serie 59ª, n. 256 di L. 3000; serie 52ª, n. 306 di L. 3500, e n. 307 di L. 13.500, intestati a Lidonnici Nicola ed Enrichetta fu Giacomo minori sotto la patria potestà della madre Loschiavo Teresa fu Francesco l'ultimo buono vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 202, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Minturno (Latina), di un mutuo di L. 2.260.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4010)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa popolare di Roma.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 14 settembre 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1946, n. 212), con il quale venne disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca cooperativa popolare di Roma e vennero nominati il commissario straordinario e i membri del Comitato di sorveglianza;

Considerata la necessità di prorogare l'amministrazione straordinaria della Banca predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Banca cooperativa popolare di Roma, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono prorogate di mesi due a decorrere dal giorno 14 settembre 1947.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1947

Il Vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(4037)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino, con sede in Mazzarino (Caltanissetta).

Nella seduta tenuta il 6 luglio 1947 dal Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino, in liquidazione, con sede in Mazzarino (Caltanissetta), l'avv. Filippo Arena di Ercole Michele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(4038)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, concernenti disposizioni a favore degli ex combattenti e successive estensioni;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 109925/12106.2.4.17/1.3.1 in data 20 giugno 1947 per l'espletamento del concorso per titoli ed esami alla nomina ad ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (gruppo *A*, grado 10°), previsto nell'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°), nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:

la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno;

la qualità di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

la statura non inferiore a m. 1,65;

l'età non superiore agli anni 28, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti;

l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco, la quale sarà accertata dalla Commissione e con le modalità previste dall'art. 9 (4° e 5° comma) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno — Direzione generale dei servizi antincendi — entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi, nel termine predetto, potranno far pervenire alla Direzione suddetta la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma in ogni caso non oltre dieci giorni dopo la scadenza del termine stesso, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40;

2) certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) copia dello stato di servizio militare.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal competente Ministero (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, debitamente legalizzato dal prefetto, e gli altri mediante il documento di cui al precedente comma, al nome del padre del candidato.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e coloro che siano reduci dalla deportazione, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

7) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) diploma originale di laurea o copia autentica del diploma stesso debitamente legalizzata;

9) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame del corso e nell'esame di laurea;

10) certificato su carta da bollo da L. 24 della competente Associazione, dal quale risulti l'iscrizione all'albo degli ingegneri per almeno un anno;

11) copia dello stato di servizio civile; rilasciata in bollo e autenticata dai superiori gerachici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione;

12) coloro che abbiano rivestito il grado di ufficiale incaricato, avventizio o volontario dei vigili del fuoco dovranno presentare copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 24, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione del servizio prestato e delle qualifiche riportate.

Oltre ai documenti suindicati potranno essere esibiti:

a) qualsiasi altro titolo, diploma, pubblicazione, che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa od altre Amministrazioni e attestazioni di servizio prestato presso enti pubblici.

L'esibizione di altri titoli accademici e di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo di studio e il certificato prescritti dai commi numeri 9) e 10) del presente articolo.

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto; quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6), 7), 8) e 11) dell'art. 4.

I concorrenti che si trovano sotto le armi possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 4, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti di cui all'art. 4 dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

I documenti comprovanti il possesso di eventuali titoli preferenziali da far valere a norma delle disposizioni in vigore potranno, invece, essere presentati successivamente, ma, in ogni caso, non oltre la data in cui ciascun candidato dovrà sostenere la prova orale.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal comandante delle Scuole centrali; oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

d) da un professore dell'ordine universitario (Facoltà ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di 1ª classe, comandante di Corpo, componente.

Un funzionario di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, art. 10 e seguenti.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato I.

Le prove scritte o grafiche e quella orale avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 10.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 8 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, dei punti ottenuti in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministero dell'interno, con provvedimento definitivo, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per il servizio antincendi.

Quelli che supereranno le prove pratiche a cui saranno sottoposti in tale Scuola, da parte di un'apposita Commissione da nominarsi dal Ministro per l'interno, saranno nominati ufficiali di 5ª classe in base alla graduatoria formata al termine del corso, con gli assegni inerenti a tale grado, e saranno destinati a prestare servizio presso i Corpi che saranno indicati dal Ministero predetto.

La Commissione di cui innanzi sarà costituita dal comandante delle Scuole centrali vigili del fuoco, presidente, dal capo del personale della Direzione generale dei servizi antincendi e dal capo della Divisione servizi tecnici e materiali della Direzione stessa, che eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

I vincitori del concorso che non supereranno le prove pratiche finali del corso di applicazione saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, saranno esonerati dal servizio.

Il periodo di frequenza del corso di applicazione vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Art. 13.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 5 agosto 1947.

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1947
Registro Interno n. 13, foglio n. 283. — VILLA

ALLEGATO.

PROGRAMMA ANNESSO
AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 702, ALLEGATO I.

1. — Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2. — Costruzioni civili e industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzione - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3. — Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4. — Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5. — Idraulica: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).

6. — Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7. — Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo e delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5 e 7; la prova orale può cadere su tutto il programma.

(4016)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per sessantotto posti di applicato tecnico nei Monopoli di Stato

In relazione all'art. 8 del decreto Ministeriale n. 05.11324 del 19 settembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre stesso anno, registro 1, foglio 308, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 247 del 30 ottobre 1946, col quale è stato indetto un concorso per esami a sessantotto posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo nei giorni 29 e 30 settembre 1947, nelle sedi di Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Catania.

(4054)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.